Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 8 gennaio 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1972, n. 854.

Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva, adottato a Ginevra il 7 marzo 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 8 dello stesso.

Art. 3.

Al complessivo onere di lire 214.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

A quello di lire 117.400.000 per ciascuno degli anni finanziari 1972 e 1973 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — MALAGODI — NATALI — FERRI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

ALLEGATO

Protocollo sulla nuova riconduzione dell'accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963

I Governi firmatari del presente Protocollo,

Considerando che l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 ricondotto dal Protocollo adottato a Ginevra il 30 marzo 1967 (questi due strumenti in appresso denominati « l'Accordo ») deve scadere, in principio, il 30 settembre 1969,

Considerando ch'è auspicabile mantenere le disposizioni dell'Accordo in vigore dopo questa data,

Hanno convenuto su quanto segue:

Art. 1.

1. L'Accordo continuerà a produrre i suoi effetti tra le parti del presente Protocollo fino al 31 dicembre 1973, con riserva delle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente Protocollo.

2. Ogni Governo che non è stato parte dell'Accordo, ma che diviene parte del presente Protocollo, verrà considerato come parte dell'Accordo. Ogni menzione nel presente Protocollo della parola « Governo » è considerata valida anche per la Comunità economica europea (in appresso denominata « la Comunità »).

3. Per le parti del presente Protocollo, l'Accordo e questo Protocollo verranno letti e interpretati come costituenti un solo strumento e verranno considerati come l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 ricondotto debitamente.

Art. 2.

Vengono apportate all'Accordo le seguenti modificazioni:

CAPITOLO I. — *Obiettivi generali.*

Inserire il nuovo paragrafo 3 *come segue*:

« 3. Di sforzarsi di ottenere un equilibrio tra la produzione e il consumo ».

Rinumerare i paragrafi 3 *e* 4 *già esistenti come* 4 *e* 5.

CAPITOLO III. — *Definizioni.*

Articolo 3.

Sopprimere il paragrafo 3 *e sostituirlo col testo seguente*:

« 3. Per "campagna oleicola" s'intende il periodo che va dal 1° novembre di ogni anno al 31 ottobre incluso dell'anno seguente ».

CAPITOLO VI. — *Propaganda mondiale a favore del consumo dell'olio di oliva. — Programmi di propaganda.*

Articolo 13.

Sopprimere il paragrafo 3 i) *e sostituirlo col testo seguente*:

« *i*) Importanza del consumo in vista del mantenimento e, se possibile, dello sviluppo degli sbocchi esistenti ».

Articolo 16.

Paragrafo 1: *sopprimere le parole*: « ciascuna campagna oleicola » *e sostituirle con le seguenti*: « ciascun anno civile ».

Sopprimere le parole: « che questo aumento sia accettato da tutti i Paesi partecipanti principalmente produttori » *e sostituirle col testo seguente*: « da una parte, che nessun Paese possa veder aumentato il suo contributo senza il proprio consenso e, dall'altra, restando inteso che ogni modificazione dei coefficienti previsti nell'allegato *B* del presente Accordo richiede la unanime decisione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo ».

Paragrafo 5: *sopprimere tutto il paragrafo e sostituirlo col seguente*:

« 5. I contributi al Fondo di propaganda sono esigibili all'inizio di ciascun anno civile ».

Paragrafo 1: *sopprimere le parole*: « campagna oleicola » *e sostituirle con le seguenti*: « anno civile ».

CAPITOLO X. — *Disposizioni finanziarie.*

Articolo 33.

Paragrafo 1: *sopprimere* « campagna oleicola » *e sostituire con le parole seguenti*: « anno civile ».

Paragrafo 2: *sopprimere le parole*: « la prima campagna oleicola », « Sessione d'ottobre », « la campagna oleicola corrispondente » *e* « detta campagna » *e sostituirle rispettivamente con le seguenti*: « il primo anno civile », « la Sessione d'autunno », « l'anno civile corrispondente » *e* « detto anno civile ».

Paragrafo 3: i) *sopprimere il tratto di frase*: « fino alla fine della campagna oleicola in corso » *alla fine della prima frase.*

ii) *Sopprimere le parole*: « campagna oleicola » *e sostiuirle con*: « anno civile ».

Paragrafo 4: *sopprimere le parole*: « campagna oleicola » *e sostituirle con le parole*: « anno civile ».

Paragrafo 5: *sopprimere il tratto di frase seguente*: « la sessione del Consiglio successiva alla fine della campagna oleicola » *e sostituirlo col seguente*: « la prima sessione del Consiglio successiva alla fine dell'anno civile ».

Paragrafo 6: *sopprimere le parole*: « Sessione d'aprile » *e* « campagna oleicola » *e sostituirle rispettivamente con le seguenti*: « Sessione di primavera » *e* « anno civile ».

CAPITOLO XIV. — *Durata, emendamento, sospensione, dimissioni, scadenza, rinnovamento.*

Articolo 39.

Paragrafo 1: *dopo le parole*: « non ratifica o non accetta » *nella prima frase, inserire*: « o non approva ».

Art. 3.

Il primo bilancio amministrativo votato dal Consiglio in applicazione delle disposizioni del presente Protocollo verterà, per derogazione alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 33 dell'Accordo, su un esercizio che scadrà il 31 dicembre dell'anno seguente.

Art. 4.

1. Ogni Governo d'uno Stato membro delle Nazioni Unite o delle loro istituzioni specializzate può divenire parte del presente Protocollo, in conformità della sua procedura costituzionale e nelle condizioni fissate negli articoli 5, 6 e 7:

a) firmandolo; o

b) ratificandolo, accettandolo o approvandolo dopo averlo firmato con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; o

c) aderendovi.

2. Firmando il presente Protocollo, ogni Governo firmatario dichiarerà se, in conformità della sua procedura costituzionale, la sua firma deve o no essere sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 5.

Il presente Protocollo sarà aperto a Madrid, presso il Governo della Spagna, Governo depositario dell'Accordo, dal 1° maggio al 30 giugno 1969, alla firma di ogni Governo che, a quest'ultima data è parte dell'Accordo.

Art. 6.

1. Allorchè viene richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, gli strumenti corrispondenti devono essere depositati, non più tardi del 30 settembre 1969, presso il Governo depositario.

2. Ogni Governo firmatario che non abbia ratificato, accettato o approvato il presente Protocollo al 30 settembre 1969, può ottenere dal Consiglio una proroga del termine per il deposito del proprio strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione. Tale termine non dovrà superare il 30 settembre 1970, a meno che, in virtù delle disposizioni dell'articolo 8 del presente Protocollo, quest'ultimo non sia già provvisoriamente o definitivamente entrato in vigore.

Art. 7.

1. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Governo non firmatario d'uno Stato membro delle Nazioni Unite o delle loro istituzioni specializzate.

2. L'adesione al presente Protocollo verrà considerata come adesione all'Accordo.

3. L'adesione avverrà mediante il deposito di detto strumento di adesione presso il Governo depositario e avrà effetto a partire dalla data del deposito di questo strumento o alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, se la seconda data è posteriore alla prima. Per ciò che concerne la Comunità lo strumento di adesione è costituito da quello richiesto secondo la sua procedura istituzionale per la conclusione d'un accordo internazionale.

Art. 8.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1° ottobre 1969 tra i Governi che lo avranno firmato e, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, l'avranno ratificato, accettato o approvato, se appaiono tra essi i Governi di cinque Paesi principalmente produttori e i Governi di due Paesi principalmente importatori. In mancanza, questo Protocollo entrerà in vigore a qualunque altra data alla quale queste condizioni saranno soddisfatte, non potendo questa data essere posteriore al 30 settembre 1970.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione nei confronti di ogni Governo firmatario che effettuerà il deposito di questo strumento posteriormente alla data di entrata in vigore del Protocollo ai termini del precedente paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il presente Protocollo potrà entrare in vigore provvisoriamente. A tale fine, ogni Governo firmatario potrà depositare presso il Governo depositario, non più tardi del 30 settembre 1969, una notifica con la quale si impegnerà a cercare di ottenere, nel più breve termine possibile, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione del presente Protocollo, in conformità della sua procedura costituzionale. Tale notifica verrà considerata, ai soli fini dell'entrata in vigore provvisoria, come producente lo stesso effetto del deposito dello strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

4. Ogni Governo firmatario che alla data del 1° ottobre 1969 non avrà ratificato accettato o approvato il presente Protocollo, ma che avrà effettuato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo, potrà, se lo desidera, prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto.

5. Ogni Governo firmatario che avrà depositato la notifica prevista al paragrafo 3 del presente articolo potrà ugualmente informare il Governo depositario che si impegna ad applicare provvisoriamente il presente Protocollo. Ogni Governo che avrà preso un tale impegno verrà considerato provvisoriamente come parte del presente Protocollo, con tutti i diritti ed obblighi afferenti, fino alla data in cui depositerà il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1970.

6. Se, al 31 dicembre 1970, un Governo firmatario non ha ancora depositato il suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, cesserà, a partire dal 1° gennaio 1971, d'essere considerato provvisoriamente come parte del presente Protocollo, salvo che il Consiglio non decida altrimenti. Tuttavia, questo Governo avrà il diritto di prendere parte ai lavori del Consiglio come osservatore, senza diritto di voto.

7. Se, al 30 giugno 1969, il presente Protocollo non ha ricevuto un numero di firme sufficiente a permettergli d'entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, ma se i Governi di quattro Paesi principalmente produttori e i Governi di due Paesi principalmente importatori hanno firmato e se, nel caso in cui le loro procedure costituzionali lo richiedano, hanno ratificato, accettato o approvato detto Protocollo al 30 settembre 1969, detti Governi potranno decidere di comune accordo che il presente Protocollo entrerà in vigore per ciò che li concerne oppure potranno prendere ogni altra misura che la situazione sembrerà loro richiedere.

8. Se, alla data del 1° ottobre 1969, il presente Protocollo non è entrato in vigore, sia provvisoriamente sia definitivamente, nelle condizioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 3, ma ha ricevuto un numero di firme sufficiente perchè esso possa entrare in vigore, dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste a questo fine nel presente Protocollo, l'Accordo sarà ricondotto fino alla data di entrata in vigore, provvisoria o definitiva, del presente Protocollo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

Art. 9.

Se, al 31 dicembre 1973, un nuovo Accordo destinato a ricondurre o a rinnovare l'Accordo è stato negoziato e ha ricevuto un numero di firme sufficiente perchè esso possa entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, conformemente alle disposizioni previste dall'Accordo a questo fine, ma se questo nuovo Accordo non è entrato in vigore, provvisoriamente o definitivamente, questo Protocollo sarà ricondotto oltre il 31 dicembre 1973 fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.

Art. 10.

Il Governo depositario informerà senza indugio ciascun Governo che è parte dell'Accordo di ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione a detto Protocollo, di ogni notifica depositata in conformità

dei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo, nonchè della data di entrata in vigore del presente Protocollo.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo alle date che appaiono accanto alla loro firma.

I testi del presente Protocollo in lingua francese, inglese, italiana e spagnuola fanno tutti ugualmente fede; gli originali sono depositati presso il Governo della Spagna che ne comunicherà copie conformi certificate a ciascun Governo che avrà firmato il presente Protocollo o che vi avrà aderito.

FATTO a Ginevra, il 7 marzo 1969.

Per l'Algeria:
Ahmed LAIDI
No sujeto a ratificación.
18-6-1969.

Per l'Argentina:
Cesar URIEN
A reserva de ratificación.
Madrid, 30 de junio de 1969.

Per il Belgio ed il Lussemburgo:
Baron POSWICH
Cette signature est donnée au nom de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et sous reserve de ratification.
30 juin 1969.

Per la Francia:
R. DE BOISSESON
Conformément aux pouvoirs donnés par le Gouvernement français et aux regles de la procédure constitutionelle française, cette signature n'est soumise ni à ratification, ni acceptation ou approbation.
Le 23 juin 1969.

Per la Grecia:
N. MACRIDIS
Sujet à ratification.
24-6-1969.

Per Israele:
R. NALL
Subject to ratification.
19-5-1969.

Per l'Italia:
Carlo MARCHIORI
Sujeto a ratificación.
30-6-1969.

Per la Libia:

Per il Marocco:
ZINE EL ABIDINE SEBTI
Sujet à ratification.
30-6-1969.

Per il Portogallo:
Manuel ROCHETA
A reserva de ratificación.
Madrid, 30-6-1969

Per la Spagna:
Fernando M. CASTIELLA
A reserva de ratificación.
27-6-1969.

Per la Tunisia:
Zouhir CHELLI
Sujet à ratification.
27-6-1969.

Per la Turchia:
Adnan KURAL
Sujet à ratification.
26-6-1969.

Per la Repubblica Araba Unita:
MOHAMED MOSTAFA LOTFY.
Sujet à ratification.
25-6-1969.

Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:
Alan Meredith WILLIAMS
This signature is not subject to ratification acceptance or approval.
28-6-1969.

Per la Siria:
A. F. BOCHI
Sujet à ratification.
27-6-1969.

Per la Repubblica Dominicana:
Porfirio DOMINICI
Sujeto a ratificación.
30-6-1969.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

LEGGE 18 dicembre 1972, n. 855.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente, con protocollo e scambio di note, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformalità all'articolo 28 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA L'ITALIA ED IL GIAPPONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone,

Desiderando stipulare una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

(1) Le imposte cui si applica la presente Convenzione sono:

(*a*) in Giappone:
(i) l'imposta sul reddito (*the income tax*);
(ii) l'imposta sulle società (*the corporation tax*);
(iii) le imposte locali sui residenti (*the local inhabitant taxes*); (qui di seguito indicate quali « imposta giapponese »);

(*b*) in Italia:
(i) l'imposta sul reddito dei terreni;
(ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
(iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
(iv) l'imposta sul reddito agrario;
(v) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
(vi) l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;
(vii) l'imposta sugli utili distribuiti dalle società; e
(viii) l'imposta di famiglia;
(qui di seguito indicate quali « imposta italiana »).

(2) La presente Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta, o in sostituzione, di quelle elencate nel paragrafo precedente. Le Autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali entro un ragionevole periodo di tempo successivo a tali modifiche.

Articolo 3

(1) Ai fini della presente Costituzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

(*a*) il termine « Giappone », quando è usato in senso geografico, designa tutto il territorio nel quale sono in vigore le leggi fiscali giapponesi;

(*b*) il termine « Italia » designa la Repubblica italiana;

(*c*) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano l'Italia oppure il Giappone, come il contesto richiede;

(*d*) il termine « imposta » designa l'imposta italiana o l'imposta giapponese, come il contesto richiede;

(*e*) il termine « persona » comprende le società ed ogni altra associazione di persone;

(*f*) il termine « società » designa gli enti con personalità giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione;

(*g*) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

(*h*) il termine « nazionali » designa:

(i) per quanto concerne il Giappone: ogni persona fisica in possesso della nazionalità giapponese ed ogni persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge giapponese ed ogni ente sprovvisto della personalità giuridica che è considerato come persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge giapponese ai fini dell'imposta giapponese;

(ii) per quanto concerne l'Italia: ogni persona fisica in possesso della nazionalità italiana ed ogni persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge italiana ed ogni ente sprovvisto di personalità giuridica che è considerato ai fini dell'imposta italiana come persona giuridica costituita o organizzata ai sensi della legge italiana oppure come persona fisica in possesso della nazionalità italiana;

(*i*) l'espressione « *autorità competente* » con riferimento ad uno Stato contraente designa il Ministro delle finanze di tale Stato contraente od un suo rappresentante autorizzato.

(2) Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione in uno Stato contraente le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della presente Convenzione.

Articolo 4

(1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « residente di uno Stato contraente » designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato contraente è ivi assoggettata ad imposta a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del luogo della sua sede o del suo ufficio principale, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

(2) Quando in base alle disposizioni del paragrafo (1), una persona è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti determineranno di comune accordo lo Stato contraente di cui detta persona dovrà essere considerata residente ai fini della presente Convenzione.

Articolo 5

(1) Ai fini della presente Convenzione, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

(2) L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

(*a*) una sede di direzione;
(*b*) una succursale;
(*c*) un ufficio;
(*d*) una officina;
(*e*) un laboratorio;
(*f*) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali;
(*g*) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 12 mesi.

(3) Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

(*a*) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

(*b*) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

(*c*) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

(*d*) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

(*e*) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

(4) Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che gode di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo (5) del presente articolo — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato contraente se essa dispone ed abitualmente esercita nel primo Stato contraente del potere di concludere contratti a nome della impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

(5) Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa eserciti in detto altro Stato contraente la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

(6) Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attività commerciali in questo altro Stato contraente (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

(1) I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

(2) L'espressione « beni immobili » è definita in conformità alle leggi dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà immobiliare, l'usufrutto dei beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

(3) Le disposizioni del precedente paragrafo (1) si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla locazione e da ogni altro uso dei beni immobili.

(4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (3) si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

(1) Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività come avanti detto, gli utili dell'impresa possono essere tassati nell'altro Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

(2) Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

(3) Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

(4) Se uno degli Stati contraenti segue la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo (2) del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di determinare gli utili da tassare in base a tale riparto secondo la prassi; il metodo di riparto adottato dovrà, tuttavia, essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

(5) Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa stabile organizzazione effettuato per l'impresa.

(6) Ai fini dei paragrafi precedenti del presente articolo gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

(7) Se gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

Articolo 8

(1) Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di un'impresa di uno Stato contraente sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente.

(2) Per quanto riguarda l'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di un'impresa residente dell'Italia, detta impresa è inoltre esente in Giappone dall'imposta sulle imprese (*enterprise tax*) e per quanto riguarda l'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili da parte di una impresa residente del Giappone, detta impresa è inoltre esente in Italia da tutte le imposte locali sul reddito.

(3) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) si applicano parimenti alla partecipazione a *pools*, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio di qualsiasi genere da parte di imprese che gestiscono navi o aeromobili in traffico internazionale.

Articolo 9

Quando:

(*a*) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

(*b*) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese — nelle loro relazioni commerciali o finanziarie — sono vincolate da condizioni, accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non hanno potuto essere così realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

(1) I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente.

(2) Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di detto Stato contraente, ma l'imposta così applicata non può eccedere:

(*a*) il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società che possiede almeno il 25 per cento delle azioni con diritto di voto della società che paga tali dividendi durante i sei mesi immediatamente precedenti la fine del periodo contabile per il quale ha luogo la distribuzione degli utili;

(*b*) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in ogni altro caso.

Questo paragrafo non riguarda la tassazione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

(3) Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle « quote minerarie », dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato contraente in cui è residente la società distributrice.

(4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione cui si ricollega effettivamente la partecipazione generatrice dei dividendi. In tal caso i dividendi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

(5) Quando una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato contraente non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato contraente, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato contraente.

Articolo 11

(1) Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente.

(2) Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi stessi.

(3) Il termine « interessi » adoperato nel presente articolo designa i redditi dei titoli del debito pubblico, dei buoni ed obbligazioni di prestito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura e qualsiasi eccedenza della somma rimborsata per tali crediti rispetto alla somma prestata, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi delle somme prestate dalla legislazione fiscale dello Stato contraente da cui i redditi provengono.

(4) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) non si applicano se il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione cui si ricolleghi effettivamente il credito generatore degli interessi. In tal caso, gli interessi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

(5) Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile

organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12

(1) I canoni (*royalties*) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente.

(2) Tuttavia, tali canoni possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono e in conformità della legislazione di questo Stato contraente, ma l'imposta così applicata non deve eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni stessi.

(3) Ai fini del presente articolo, il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o modello, di un progetto, di una formula o processo segreto, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.

(4) I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato contraente stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato contraente. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità è stato contratto l'obbligo del pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

(5) Le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione cui si ricolleghino effettivamente i diritti o i beni generatori dei canoni. In tal caso i canoni restano tassabili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

(6) Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di tali relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13

(1) Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo (2) dell'articolo 6, sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

(2) Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi dai beni immobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni diversi dai beni immobili appartenenti ad una base fissa di cui il residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle sue attività professionali, inclusi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in questo altro Stato contraente. Tuttavia, gli utili realizzati da un residente di uno Stato contraente con l'alienazione di navi e aeromobili operanti in traffico internazionale e di beni diversi dai beni immobili relativi alla gestione di tali navi od aeromobili non sono tassabili che in detto Stato contraente.

(3) Gli utili realizzati da un residente di uno Stato contraente con l'alienazione di beni diversi da quelli indicati nei paragrafi (1) e (2) non sono tassabili che in detto Stato contraente.

Articolo 14

(1) I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo non sono tassabili che in detto Stato contraente, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa i redditi sono tassabili nell'altro Stato contraente, ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili alla detta base fissa.

(2) L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

(1) Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti da un residente di uno Stato contraente come corrispettivo di lavoro subordinato, non sono tassabili che in detto Stato contraente, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è quivi svolto, le remunerazioni percepite a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato contraente.

(2) Nonostante le disposizioni del paragrafo (1), le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente non sono tassabili che nel primo Stato contraente se:

(*a*) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e

(*b*) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato contraente, e

(*c*) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato contraente.

(3) Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale gestiti da una impresa di uno Stato contraente sono tassabili in tale Stato contraente.

Articolo 16

Le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del Consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato contraente.

Articolo 17

(1) Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonchè gli atleti ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

(2) Nonostante quanto disposto dalla presente Convenzione, se le prestazioni di un professionista dello spettacolo o di un atleta citati nel paragrafo (1) sono forniti in uno Stato contraente da una impresa dell'altro Stato contraente, gli utili realizzati da detta impresa per tali prestazioni sono tassabili nel detto primo Stato contraente se il professionista dello spettacolo o l'atleta che esegue dette prestazioni controlla, direttamente o indirettamente, la predetta impresa.

Articolo 18

Salve le disposizioni del paragrafo (1) dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un precedente impiego non sono tassabili che in questo Stato contraente.

Articolo 19

(1) Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi ai quali essi hanno versato contributi, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato contraente o suddivisione politica od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in questo Stato contraente. Se il percipiente possiede la nazionalità di detto Stato contraente, tali remunerazioni sono esenti dall'imposta dell'altro Stato contraente.

(2) Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di lavoro subordinato reso nell'ambito di una attività commerciale o industriale esercitata, a fine di lucro, da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.

(3) L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non viene limitata dalle disposizioni dell'articolo 1.

Articolo 20

I professori e gli insegnanti i quali soggiornano temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente, per insegnare o condurre ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d'istruzione e che sono, o erano prima del soggiorno, residenti dell'altro Stato contraente sono esenti da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni ricevute per tale insegnamento o ricerca.

Articolo 21

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale, sono esenti da imposta nell'altro Stato contraente, a condizione che tali somme gli vengano rimesse da fonti situate fuori del detto altro Stato contraente.

Articolo 22

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente indicati negli articoli precedenti della presente Convenzione non sono tassabili che in detto Stato contraente.

Articolo 23

(1) Se un residente del Giappone riceve redditi dall'Italia che sono tassabili in Italia in conformità delle disposizioni della presente Convenzione, l'ammontare dell'imposta italiana dovuta su siffatti redditi è deducibile dall'imposta giapponese applicabile a tale residente. Tuttavia l'ammontare della deduzione non deve eccedere la quota dell'imposta giapponese attribuibile ai detti redditi.

(2) L'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione nei confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia l'Italia deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta giapponese sul reddito nel modo seguente:

(*a*) Se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Giappone deve essere dedotta dalla imposta di ricchezza mobile, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.

Se l'ammontare dell'imposta pagata in Giappone su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

(*b*) Se l'elemento di reddito è soggetto soltanto alla imposta complementare o all'imposta sulle società la deduzione va effettuata, e seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Giappone eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito.

L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

Articolo 24

(1) I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato contraente che si trovino nella stessa situazione.

(2) La tassazione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere eseguita in questo altro Stato contraente con criteri meno favorevoli della tassazione delle imprese di detto altro Stato contraente che svolgono la stessa attività.

La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che essa faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o alle loro responsabilità familiari.

(3) Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato contraente.

(4) Ai fini del presente articolo, il termine « tassazione » designa le imposte di ogni genere o denominazione.

(5) L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non viene limitata dalle disposizioni dell'articolo 1.

Articolo 25

(1) Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione di detti Stati contraenti, sottoporre il suo caso all'Autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente.

(2) Detta Autorità competente farà del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con l'Autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

(3) Le Autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere attraverso un accordo amichevole le difficoltà ed i dubbi che potranno sorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.

(4) Le Autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti.

Articolo 26

(1) Le Autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla presente Convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla Convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate a persone o ad Autorità diverse da quelle interessate all'accertamento o alla riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.

(2) In nessun caso le disposizioni del paragrafo (1) possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

(*a*) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi o a quelle dell'altro Stato contraente;

(*b*) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

(*c*) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 28

(1) La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

(2) La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica ed avrà effetto con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare nel quale la presente Convenzione entra in vigore.

Articolo 29

La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può notificarne la cessazione all'altro Stato contraente per via diploma-

tica entro il 30 giugno di qualunque anno solare successivo ad un periodo di 5 anni dalla data della sua entrata in vigore ed in tal caso la presente Convenzione cesserà di essere operante con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata fatta la notifica della cessazione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Tokyo il 20 marzo 1969, in sei originali, due per ciascuna delle lingue italiana, giapponese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

Per il Governo della Repubblica italiana
Giusti

Per il Governo del Giappone
Kiichi Aichi

PROTOCOLLO

Al momento della firma della Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta Convenzione:

Nonostante le disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 28, le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1962.

Fatto a Tokyo il 20 marzo 1969, in sei originali, due per ciascuna delle lingue italiana, giapponese ed inglese, avendo tutti i testi uguale valore e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

Per il Governo della Repubblica italiana
Giusti

Per il Governo del Giappone
Kiichi Aichi

SCAMBIO DI NOTE

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che è stata firmata in data odierna e di confermare per conto del Governo della Repubblica italiana le seguenti intese raggiunte dai due Governi:

Con riferimento alle disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 12, i due Governi convengono che, se il Governo del Giappone, in una Convenzione con un qualsiasi altro membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, limiterà la propria tassazione alla fonte dei canoni ad un'aliquota inferiore a quella prevista dalle dette disposizioni, i due Governi si consulteranno al fine di emendare tali disposizioni in modo che lo stesso trattamento venga fissato su base di reciprocità. Il Governo del Giappone informerà il Governo italiano di tale cambiamento della sua politica non appena possibile.

Ho l'onore inoltre di chiedere a Vostra Eccellenza di volermi informare se il Governo giapponese concordi con quanto precede.

Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Tokyo, 20 marzo 1969

Giusti

S. E. Kiichi Aichi
Ministro degli affari esteri

(*Traduzione*)

Eccellenza,

ho l'onore di informarLa di aver ricevuto la Nota di Vostra Eccellenza, in data odierna, del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che è stata firmata in data odierna e di confermare per conto del Governo della Repubblica italiana le seguenti intese raggiunte dai due Governi:

Con riferimento alle disposizioni del paragrafo (2) dell'articolo 12, i due Governi convengono che, se il Governo del Giappone, in una Convenzione con un qualsiasi altro membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, limiterà la propria tassazione alla fonte dei canoni ad un'aliquota inferiore a quella prevista dalle dette disposizioni, i due Governi si consulteranno al fine di emendare tali disposizioni in modo che lo stesso trattamento venga fissato su base di reciprocità. Il Governo del Giappone informerà il Governo italiano di tale cambiamento della sua politica non appena possibile.

Ho l'onore inoltre di chiedere a Vostra Eccellenza di volermi informare se il Governo giapponese concordi con quanto precede.

Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione ».

Ho inoltre l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo giapponese concorda con quanto precede.

Colgo l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Tokyo, 20 marzo 1969

Kiichi Aichi

S.E. Justo Giusti del Giardino
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica italiana

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
Medici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1972, n. **856**.

Estinzione della fondazione scolastica « Premio Mantovani » presso il liceo classico statale « Vittorio Alfieri » di Torino.

N. 856. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione scolastica « Premio Mantovani » presso il liceo classico statale « Vittorio Alfieri » di Torino, viene dichiarata estinta ed il relativo patrimonio devoluto alla cassa scolastica del predetto liceo classico.

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 58. — Caruso

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. 857.

Autorizzazione all'associazione « Centro Humanitas » per motulesi, neurolesi e disadattati sociali, con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 857. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'associazione « Centro Humanitas » per motulesi, neurolesi e disadattati sociali, con sede in Milano, viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 20.000.000, un appezzamento di terreno di proprietà dell'amministrazione provinciale di Milano, sito in viale Puglie, distinto al catasto con il mappale n. 12 del foglio 531, della superficie di mq. 1410 circa, da destinare alla costruzione del Centro sociale dell'associazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 70. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1971.

Istituzione e concessione in esercizio alla S.p.a. Aero trasporti italiani - « A.T.I. » di servizi di trasporto aereo di linea interni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;

Sentiti i competenti organi delle regioni Sardegna, Sicilia e Trentino-Alto Adige a norma dei rispettivi statuti;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e telecomunicazioni, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco, unito al presente decreto, firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'esercizio dei servizi di cui al precedente art. 1, viene concesso alla società per azioni Aero trasporti italiani - « A.T.I. », con capitale di lire 4 miliardi e con sede in Napoli presso l'aeroporto di Capodichino.

La società concessionaria non può cedere né in tutto né in parte i servizi assunti, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 3.

In forza della presente concessione, la società per azioni Aero trasporti italiani - « A.T.I. » è abilitata ad esercire sui servizi istituiti ai sensi dell'art. 1, i traffici aerei regolari di passeggeri, posta e merci, o di sole merci e posta.

Art. 4.

Sono di pubblico interesse le opere necessarie all'impianto e all'esercizio dei servizi dati in concessione.

Art. 5.

La durata della concessione è stabilita in anni dieci, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

E' approvata e resa esecutiva la convenzione n. 1957 di repertorio stipulata in data 26 aprile 1971 tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la società Aero trasporti italiani - « A.T.I. » per la concessione di servizi di trasporto aereo di linea.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1971

SARAGAT

VIGLIANESI — PRETI — FERRARI-AGGRADI — TANASSI — BOSCO — ZAGARI — PICCOLI

Elenco delle rotte dei servizi di trasporto aereo di linea

Servizi interni:

1 - Genova-Olbia e vv.
2 - Catania-Lampedusa e vv.
3 - Milano-Firenze e vv.
4 - Brindisi-Foggia e vv.
5 - Genova-Firenze e vv.
6 - Bolzano-Bologna e vv.
7 - Palermo-Comiso e vv.
8 - Crotone-Bari e vv.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

(187)

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Montesano sulla Marcellana.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il consiglio comunale di Montesano sulla Marcellana (Salerno), sorto dalle elezioni del 7 giugno 1970, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento della approvazione del bilancio di previsione del 1972.

Infatti, il prefetto di Salerno, in un primo tempo, dovette intervenire in via sostitutiva, nominando, con decreto del 15 gennaio 1972, un commissario per la compilazione, in luogo della giunta municipale inadempiente, dello schema del bilancio.

Successivamente, tale schema, predisposto dal suddetto commissario il 24 gennaio 1972 e portato all'esame del consiglio nella seduta del 17 febbraio 1972, veniva respinto con 10 voti contrari e 8 favorevoli.

Poichè non venivano indette altre sedute su iniziativa dell'amministrazione comunale, il prefetto, allora, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, disponeva, con decreto del 3 marzo 1972, fatto notificare a tutti i consiglieri, la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per il giorno 13 marzo 1972, assegnando nel contempo il termine di 30 giorni, decorrente da tale data per provvedere al suddetto adempimento.

All'anzidetta seduta intervenivano, però, soltanto 9 dei 20 consiglieri in carica, per cui essa veniva dichiarata deserta.

Analogo esito aveva la successiva seduta del 14 aprile u.s., disposta dalla giunta municipale.

Essendo, poi, decorso il termine perentorio assegnato al consiglio comunale a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto, dopo aver nominato un commissario per l'approvazione del bilancio in via sostitutiva, ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Montesano sulla Marcellana, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine ad un preciso obbligo di legge, si ritiene che ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 7 luglio 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montesano sulla Marcellana ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dottor Alberto Ruffo.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Montesano sulla Marcellana (Salerno) non è riuscito ad approvare il bilancio di previsione dell'esercizio 1972, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 luglio 1972;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montesano sulla Marcellana è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Alberto Ruffo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1972

LEONE

RUMOR

(13446)

RELAZIONE E DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1972.

Scioglimento del consiglio comunale di Trinità d'Agultu.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno alla maggioranza del consiglio comunale di Trinità d'Agultu (Sassari) — cui la legge assegna 15 membri — si è da tempo prodotta una profonda frattura che si è rivelata di insuperabile ostacolo al regolare funzionamento dell'amministrazione.

Il primo sintomo del grave dissidio determinatosi in seno al gruppo maggioritario si manifestava all'inizio del corrente anno allorchè il sindaco ed un assessore effettivo rassegnavano le dimissioni delle quali il consiglio prendeva atto nella seduta del 7 febbraio u.s.

Successivamente lo stesso organo consiliare, a causa dei cennati contrasti, si è dimostrato incapace, malgrado gli inviti e la formale diffida del prefetto, di far luogo alla rinnovazione delle cariche predette.

Infatti una prima riunione del consiglio fissata a seguito delle sollecitazioni all'uopo rivolte dal prefetto, per il giorno 17 marzo 1972, andava deserta, mentre in una successiva adunanza tenutasi il giorno 27 stesso mese, il consiglio decideva di rinviare la seduta a data da destinarsi.

Con lettera raccomandata n. 866/gab. dell'8 aprile u.s., il prefetto, poi, invitava nuovamente l'assessore anziano a disporre l'immediata convocazione del consiglio comunale per deliberare la nomina del sindaco e di un assessore effettivo, con l'avvertenza che, nel caso di non ottemperanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti sostitutivi.

La seduta del consiglio, fissata per il 21 aprile u.s., andava, però, nuovamente deserta per mancanza del numero legale.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 15 maggio u.s., fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva d'ufficio, due ulteriori sedute del consiglio, per i giorni 25 e 27 maggio 1972, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per l'elezione del sindaco e di un assessore effettivo, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915 n. 148 della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Peraltro, neppure tale ultimo esperimento aveva esito positivo, in quanto le relative sedute risultavano ancora una volta deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale, costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Trinità d'Agultu in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 28 luglio 1972.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trinità d'Agultu ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dottor Corrado Liperi.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro: RUMOR

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado le formali diffide del prefetto, il consiglio comunale di Trinità d'Agultu (Sassari), non ha provveduto alla sostituzione del sindaco e di un assessore dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 28 luglio 1972;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trinità d'Agultu è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Corrado Liperi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1972

LEONE

RUMOR

(13445)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nella regione Lombardia e delimitazione delle zone colpite.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lombarda;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie nonchè i compensi integrativi per le pomacee destinate alla distillazione, di cui agli articoli 7 e 13 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Brescia: esondazioni del 12 e 13 giugno; grandinate del 30 giugno, 2, 26, 29 luglio e 3 agosto 1972.

Sondrio: temporali con grandine del 25, 28 e 29 luglio 1972.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali della provincia di Pavia in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agrarie, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, di cui all'art. 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Pavia: grandinate dal 27 luglio al 1° agosto 1972:

comune di Arena Po, per le località Pavesa, Ghelfa, Ripaldina, Negrese, Monteacuto;

comune di Broni per le località Casc Nuova, Cassino Pò, Fondoni, Valle Scuropasso;

comune di Canneto Pavese per le località C. Malaspina, C. Casoni, Costiolo, Monteveneroso, Vergombera, Roncole, Vigalone, Caccialupo, Fornace, Cavè;

comune di Castana per tutto il territorio comunale;

comune di Cigognola per tutto il territorio comunale;

comune di Menconico per le località Ca' del Bosco, Collegio, Carpeneto, Riva, Vicomarito, Carrobiolo e località confinanti con il centro urbano del capoluogo;

comune di Montecalvo Versiggia per le località Casc. Costa e Casc. Crocione (parte);

comune di Montescano per tutto il territorio comunale;

comune di Montù Beccaria per le località Bergamasco, Molinazzo, Cà Maccheroni dei Frati, Loglio, Poggiolo, Cerisole, Ca' dei Barbieri, Torre Quattrini, Ca' dei Bernardini, Borsoni;

comune di Pietra de' Giorgi per le località Castagnara, Pecorara, Calchera, Scorzoletta, Pragone e località confinanti col centro urbano del capoluogo;

comune di Redavalle per le località Calcababbio, Ca' Pinerolo, C. Costa, C. Chiesiolo e località confinanti col centro urbano del capoluogo;

comune di Rocca de' Giorgi per le località Parrocchia, Casc. Gramigna, Casc. dell'Oca, Casc. Crocione (parte);

comune di Rovescala per le località di Scazzolino, Mosca, Ca' Nova, C. La Pieve;

comune di San Damiano al Colle per la località Boffalora;

comune di S. Cipriano Pò per le località Cantarana, Matellotta;

comune di S. Maria della Versa per le località Casale, Begoglio, Donelasco, Torrone, Torre, Ruinello, S. Nazzaro;

comune di Stradella per le località Torre Sacchetti, Bedo;

comune di Val di Nizza per le località Nizza Inferiore, Nizza Superiore, Casarasco, Monticelli, Monte, Molino Nuovo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(1)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1972.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle calamità naturali verificatesi nelle province di Savona e Imperia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste nella stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Liguria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse alle aziende agrarie le provvidenze creditizie di cui all'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Savona: grandinate del 17 e 25 luglio 1972.

Imperia: grandinata del 18 agosto 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1972

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(2)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1972.

Modifiche del regolamento del fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 dello statuto dell'ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, n. 142;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1970 di approvazione della deliberazione in data 13 dicembre 1969 con la quale il comitato direttivo dell'E.N.P.A.M. ha adottato il regolamento del fondo di previdenza generale;

Viste le deliberazioni del comitato direttivo dell'E.N.P.A.M. in data 17 luglio 1971 e 22 gennaio 1972 recanti modifiche agli articoli 17 e 22 del regolamento predetto concernenti l'estensione del trattamento indiretto e di reversibilità ad altre categorie di superstiti e l'adeguamento degli interventi di natura assistenziale;

Considerato che i maggiori oneri conseguenti ai proposti miglioramenti sopra indicati non assumono rilevanza tale da modificare l'attuale situazione tecnico-finanziaria della gestione interessata, come dimostrato nella relazione attuariale in data 11 novembre 1971, rimessa dall'E.N.P.A.M. a questo Ministero;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di dare attuazione alle predette deliberazioni;

Decreta:

Sono approvate, nel testo annesso al presente decreto, le modifiche al regolamento del fondo di previdenza generale adottate dal comitato direttivo dell'E.N.P.A.M. con deliberazioni del 17 luglio 1971 e 22 gennaio 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: DEL NERO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI

Regolamento del fondo di previdenza generale dell'E.N.P.A.M.

(Approvato con decreto ministeriale 22 maggio 1970)

Modifiche apportate con le deliberazioni del comitato direttivo del 17 luglio 1971 e del 22 gennaio 1972

L'art. 17 del regolamento viene integrato con i seguenti commi:

« In caso di assenza di superstiti di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16 e di cui al primo comma del presente articolo la pensione indiretta o di reversibilità compete al padre del medico ed in sua assenza alla madre del medico deceduto, semprechè a carico del medico stesso: in caso di assenza anche di entrambi i genitori la pensione indiretta o di reversibilità compete ai fratelli ed alle sorelle del medico deceduto semprechè totalmente inabili a lavoro proficuo ed a carico di questi.

La pensione al padre o alla madre od ai fratelli ed alle sorelle è ragguagliata alla pensione che sarebbe spettata al medico se fosse divenuto invalido al momento del decesso od alla pensione di cui fruiva il medico ed è pari:

per il padre o, in assenza di questi, per la madre: al 60 % della pensione;

per un solo collaterale avente diritto: al 40 % della pensione;

per due collaterali aventi diritto: al 50 % della pensione;

per tre o più collaterali aventi diritto: al 60 % della pensione.

La pensione indiretta o di reversibilità di cui ai precedenti commi compete, alle condizioni ivi indicate, anche al padre od alla madre od ai fratelli ed alle sorelle del medico deceduto prima dell'entrata in vigore della presente norma, con la decorrenza indicata al successivo art. 18 e, comunque, non anteriore al 19 giugno 1971 ».

L'art. 22 del regolamento viene così modificato:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli iscritti che, colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità, versino in precarie condizioni economiche nonchè ai superstiti di medico che si trovino in particolari condizioni di bisogno possono essere concesse prestazioni assistenziali ».

Al quarto comma va aggiunto:

« *d*) i fratelli e le sorelle inabili a qualsiasi lavoro proficuo, già a carico del medico e il cui stato di invalidità preesisteva al decesso di questi ».

Il presidente: BENAGIANO

Il segretario: DE LUCA

(12949)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1972.

Autorizzazione al Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio a tutto il territorio della Campania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 17 marzo 1936 ed i propri decreti in data 2 febbraio 1949, 27 dicembre 1962, 5 giugno 1964,

23 dicembre 1966 e 19 gennaio 1972, coi quali il Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, è stato autorizzato a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle regioni del Lazio e del Molise, delle province di Caserta, Benevento e Terni nonché in quello dei comuni di Nola e Cimitile (Napoli);

Vista la domanda presentata dal Banco stesso;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco di Santo Spirito, società per azioni con sede in Roma, con i decreti ministeriali in data 17 marzo 1936, 2 febbraio 1949, 27 dicembre 1962, 5 giugno 1964, 23 dicembre 1966 e 19 gennaio 1972 di che in premessa, è estesa a tutto il territorio della regione Campana.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco di Santo Spirito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1972

Il Ministro: MALAGODI

(166)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1972.

Adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e dalle aziende elettriche private.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, contenente le norme per l'adeguamento delle pensioni (scala mobile) a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private;

Constatato che, secondo il disposto dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, le retribuzioni soggette a contributo hanno registrato nel complesso, fino alla data del 1° maggio 1972, variazioni in aumento di carattere generale e collettivo in misura pari all'8,87 per cento, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 1° settembre 1972, con il quale l'ultima variazione delle pensioni in corso di godimento da parte dei dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private era stata disposta a decorrere dal 1° luglio 1971;

Considerato che, a norma del citato art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, occorre disporre nella corrispondente misura percentuale l'aumento delle pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, sull'intero loro ammontare, a decorrere dal 1° luglio 1972;

Considerata la necessità di graduare tale aumento in relazione alle diverse decorrenze delle pensioni di cui trattasi;

Considerato che la situazione economico-finanziaria del fondo consente di procedere all'aumento delle pensioni, ai sensi delle disposizioni suddette;

Visto il parere espresso, al riguardo, in data 3 ottobre 1972, dal comitato amministratore del fondo, di cui all'art. 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nel testo sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

Decreta:

Articolo unico

Le pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1972, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data, per l'intero loro ammontare, della percentuale indicata a fianco di ciascuna decorrenza, secondo la tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1972

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PICARDI

Tabella dei coefficienti di maggiorazione da applicare sulla misura delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e da aziende elettriche private in corso di godimento al 1° luglio 1972.

Decorrenza delle pensioni	Percentuale in aumento
1971	
sino agosto	8,87
1° settembre	8,64
1° ottobre	8,41
1° novembre	8,18
1° dicembre	7,80
1972	
1° gennaio	7,42
1° febbraio	6,17
1° marzo	4,95
1° aprile	3,75
1° maggio	2,58
1° giugno	1,51
1° luglio	0,46
1° agosto	0,20
1° settembre	0,13
1° ottobre	0,07

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

(168)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidî sanitari, concessa all'impresa « Bioagricola » di Walter Fumagalli, stabilimento di Milano.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 27 novembre 1972 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione di presidî sanitari, concessa all'impresa « Bioagricola » di Walter Fumagalli, stabilimento di Milano, via Antonini n. 25/A, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13061)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 1° settembre 1972, registrato alla Corte dei conti in data 11 novembre 1972, registro n. 25, foglio n. 90, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è stato respinto il ricorso proposto dalla ditta Della Ratta Salvatore e Manera Carmelina da Sant'Agata dei Goti (Benevento), avverso la decisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 11 dicembre 1970, n. 27293, che confermava la revoca del contributo per opere di miglioramento fondiario, deciso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Benevento con decreto n. 223 del 30 gennaio 1970.

(13059)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	585,50	585,50	585,50	585,50	585,50	585,50	585,30	585,50	585,50	583,25
Dollaro canadese	587,35	587,35	587,10	587,35	587 —	587,35	587,15	587,35	587,35	586,10
Franco svizzero	155,30	155,30	155,25	155,30	155,45	155,30	155,23	155,30	155,30	154,65
Corona danese	85,20	85,20	85,20	85,20	85,40	85,20	85,20	85,20	85,20	85,20
Corona norvegese	88,49	88,49	88,30	88.49	88.50	88,49	88,33	88,49	88,49	87,86
Corona svedese	123,47	123,47	123,40	123,47	122,80	123,45	123,40	123,47	123,47	122,99
Fiorino olandese	181,22	181,22	181,15	181,22	180,50	181,20	181,18	181,22	181,22	180,58
Franco belga	13,27	13,27	13.27	13,27	13,23	13,27	13,25	13,27	13,27	13,23
Franco francese	114,20	114,20	114,30	114,20	114,30	114,20	114,21	114,20	114,20	113,98
Lira sterlina	1375,05	1375,05	1375 —	1375,05	1373,25	1375 —	1375 —	1375,05	1375,05	1367,80
Marco germanico	182,65	182,65	182,60	182,65	182,35	182,65	182,59	182,65	182,65	182,07
Scellino austriaco	25,2775	25,2775	25,27	25,2775	25,17	25,27	25,27	25,2775	25,28	25,20
Escudo portoghese	21,8475	21,8475	21,83	21,8475	21,74	21,84	21,845	31,8475	21,85	21,77
Peseta spagnola	9,2270	9,227	9,2250	9,2270	9,17	9,22	9,23	9,2270	9,23	9,19
Yen giapponese	1,9450	1,945	1,9430	1,9450	1,945	1,94	1,944	1,9450	1,94	1,94

Media dei titoli del 3 gennaio 1973

Rendita 5 % 1935	97,925
Redimibile 3,50 % 1934	98,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,55
» 5 % (Ricostruzione)	92,95
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,50
» 5 % (Città di Trieste)	92,975
» 5 % (Beni esteri)	91,90
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,675
» 5,50 % » » 1968-83	95,40
» 5,50 % » » 1969-84	96,025
» 6 % » » 1970-85	97,775
» 6 % » » 1971-86	98,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99.80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,75
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,875
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,175
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,225

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1973

Dollaro USA	585,40
Dollaro canadese	587,25
Franco svizzero	155,265
Corona danese	85,20
Corona norvegese	88,41
Corona svedese	123,435
Fiorino olandese	181,20
Franco belga	13,27
Franco francese	114,205
Lira sterlina	1375,025
Marco germanico	182,62
Scellino austriaco	25,274
Escudo portoghese	21,846
Peseta spagnola	9,228
Yen giapponese	1,944

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili dal 1° ottobre 1972 al 31 ottobre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c), del regolamento n. 120/67 (settore cereali) a norma dei regolamenti (CEE) n. 2092/72, n. 2102/72, n. 2108/72, n. 2115/72, n. 2124/72, n. 2141/72, n. 2150/72, n. 2155/72, n. 2165/72, n. 2172/72, n. 2186/72, n. 2194/72, n. 2199/72, n. 2206/72, n. 2215/72, n. 2229/72, n. 2239/72, n. 2245/72, n. 2251/72, n. 2257/72, n. 2272/72 e n. 2277/72.

(in lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1/2-10-1972	3-10-1972	4-10-1972	5-10-1972	6/9-10-1972	10-10-1972	11/12-10-1972	13-10-1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	25.650,00	25.650,00	25.650,00	26.943,75	26.943,75	26.943,75	26.943,75	26.943,75
10.01-B	15,18	Frumento duro	27.525,00 (*a*) (*d*)	27.525,00 (*a*) (*d*)	28.218,75 (*a*) (*d*)	29.800,00 (*a*) (*d*)	29.800,00 (*a*) (*d*)	29.800,00 (*a*) (*d*)	29.800,00 (*a*) (*d*)	29.800,00 (*a*) (*d*)
10.02	01,04	Segala	32.087,50 (*e*)	32.087,50 (*e*)	32.087,50 (*e*)	32.087,50 (*e*)	32.087,50 (*e*)	32.087,50 (*e*)	32.087,50 (*e*)	32.087,50 (*e*)
10.03	01,04	Orzo	20.262,50 (*b*)	20.262,50 (*b*)	20.262,50 (*b*)	20.262,50 (*b*)	20.262,50 (*b*)	21.475,00 (*b*)	21.475,00 (*b*)	21.475,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	21.643,75 (*b*)	21.643,75 (*b*)	21.162,50 (*b*)	21.162,50 (*b*)	21.162,50 (*b*)	20.731,25 (*b*)	20.731,25 (*b*)	20.731,25 (*b*)
10.05-B	04	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	23.912,50 (*b*) (*c*)	23.912,50 (*b*) (*c*)	25.018,75 (*b*) (*c*)	25.018,75 (*b*) (*c*)	25.018,75 (*b*) (*c*)	25.018,75 (*b*) (*c*)	25.650,00 (*b*) (*c*)	25.650,00 (*b*) (*c*)
10.07-A	01	Grano saraceno	3.237,50	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
10.07-B	04	Miglio	4.275,00 (*b*)	4.275,00 (*b*)	4.962,50 (*b*)	4.962,50 (*b*)	6.406,25 (*b*)	6.406,25 (*b*)	6.406,25 (*b*)	6.981,25 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	22.543,75 (*b*)	22.543,75 (*b*)	23.050,00 (*b*)	23.050,00 (*b*)	23.050,00 (*b*)	23.050,00 (*b*)	23.050,00 (*b*)	23.050,00 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	47.625,00	47.625,00	48.143,75	49.437,50	49.437,50	49.437,50	49.437,50	49.437,50
11.01-B	05	Farine di segala	51.418,75	51.418,75	51.418,75	51.418,75	51.418,75	51.418,75	51.418,75	51.418,75
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	di frumento duro	48.112,50	47.581,25	49.187,50	51.637,50	51.637,50	51.637,50	51.637,50	51.637,50
ex 11.02-A	005	di frumento tenero	51.281,25	51.281,25	51.843,75	53.237,50	53.237,50	53.237,50	53.237,50	53.237,50

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	14/17-10-1972	18-10-1972	19/20-10-1972	21/23-10-1972	24-10-1972	25/26-10-1972	27/31-10-1972
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato . . .	26.943,75	26.943,75	26.943,75	26.943,75	26.943,75	26.943,75	26.943,75
10.01-B	15,18	Frumento duro	29.800,00 (*a*) (*d*)	30.231,25 (*a*) (*d*)	30.231,25 (*a*) (*d*)	30.231,25 (*a*) (*d*)	30.231,25 (*a*) (*d*)	30.231,25 (*a*) (*d*)	30.231,25 (*a*) (*d*)
10.02	01,04	Segala	32.087,50 (*e*)	32.087,50 (*e*)	32.087,50 (*e*)	32.087,50 (*e*)	32.087,50 (*e*)	32.087,50 (*e*)	32.087,50 (*e*)
10.03	01,04	Orzo	21.475,00 (*b*)	21.475,00 (*b*)	21.475,00 (*b*)	21.475,00 (*b*)	21.475,00 (*b*)	22.050,00 (*b*)	22.050,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	21.406,25 (*b*)	21.406,25 (*b*)	21.406,25 (*b*)	21.406,25 (*b*)	20.731,25 (*b*)	20.731,25 (*b*)	20.731,25 (*b*)
10.05-B	04	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	25.650,00 (*b*) (*c*)	25.650,00 (*b*) (*c*)	25.650,00 (*b*) (*c*)	25.650,00 (*b*) (*c*)	25.650,00 (*b*) (*c*)	25.650,00 (*b*) (*c*)	25.650,00 (*b*) (*c*)
10.07-A	01	Grano saraceno	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
10.07-B	04	Miglio	6.981,25 (*b*)	6.981,25 (*b*)	5.825,00 (*b*)	5.250,00 (*b*)	4.675,00 (*b*)	4.675,00 (*b*)	4.675,00 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	23.050,00 (*b*)	23.050,00 (*b*)	23.481,25 (*b*)	23.481,25 (*b*)	23.481,25 (*b*)	23.481,25 (*b*)	23.481,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)	zero (*d*)
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	49.437,50	49.437,50	49.437,50	49.437,50	49.437,50	49.437,50	49.437,50
11.01-B	05	Farine di segala	51.418,75	51.418,75	51.418,75	51.418,75	51.418,75	51.418,50	51.418,75
		Semole e semolini:							
ex 11.02-A	002	di frumento duro	51.637,50	52.306,25	52.306,25	52.306,25	52.306,25	52.306,25	51.862,50
ex 11.02-A	005	di frumento tenero	53.237,50	53.237,50	53.237,50	53.237,50	53.237,50	53.237,50	53.237,50

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica [regolamento (CEE) n. 1464/69].

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (decreto-legge 11 ottobre 1967, n. 901, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Per il granturco originario della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 625,00 per tonnellata metrica [regolamento (CEE) n. 656/71 *modificato dal regolamento* (CEE) *n.* 1466/72].

(*d*) Per il frumento duro e la scagliola prodotta in Turchia e trasportati direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica [regolamento (CEE) n. 1234/71].

(*e*) Per la segala prodotta in Turchia e trasportata direttamente da detto Paese nella Comunità, va riscosso il prelievo applicabile per le importazioni dai Paesi terzi diminuito di un importo pari alla tassa speciale sull'esportazione verso la Comunità riscossa dalla Turchia su tale prodotto, entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata metrica [regolamento (CEE) n. 1234/71, con l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze in applicazione del regolamento (CEE) n. 2622/71].

(12802)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica oculistica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di clinica oculistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13447)

Vacanza della cattedra di anatomia ed istologia patologica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di anatomia ed istologia patologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13448)

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13449)

Vacanza delle cattedre di diritto costituzionale e di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia sono vacanti le cattedre di diritto costituzionale e di diritto penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(13450)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona ».

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1972 i poteri conferiti al dott. Carlo Casati, commissario governativo della società cooperativa « Consorzio provinciale produttori latte di Verona » con sede in Verona, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1973.

(13060)

Scioglimento della società « Cooperativa di consumo di Fiumenero », con sede in Valbondione

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1972, la società « Cooperativa di consumo di Fiumenero », con sede in Valbondione (Bergamo) costituita per rogito Messa in data 27 febbraio 1948, rep. 3817, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Guido Puccio.

(12992)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in località Santa Cornelia del comune di Roma

Con decreto 17 ottobre 1972, n. 398, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex fosso di Pietra Pertusa in località Santa Cornelia in comune di Roma, fronteggiante il terreno distinto in catasto del comune medesimo al foglio n. 56, mappali 132 e 133, della superficie di mq. 50, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 novembre 1971, in scala 1:4000, con allegato verbale di delimitazione dell'ufficio tecnico erariale di Roma; planimetria con allegato verbale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(12993)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Serra Riccò

Con decreto 10 ottobre 1972, n. 372, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex greto in sponda destra del torrente Secca, in località Mainetto del comune di Serra Riccò (Genova), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 25, mappale 214 ½, della superficie di mq. 3310, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 15 aprile 1964, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Genova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12994)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di area sita in comune di Camerota

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, in data 5 novembre 1971, le aree, della rispettiva superficie di mq. 600, 3342, 1474 e 1792, per una superficie complessiva di mq. 7.208, site nel comune di Camerota (Salerno), località Marina di Camerota, riportate nel catasto urbano di detto comune alla partita n. 785, foglio n. 28, sez. *A*, particelle 110 *a*) e *b*), sono dismesse dal pubbblico demanio marittimo e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato.

(13058)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano di zona del comune di Galatone

Con decreto del Presidente della giunta regionale n. 388, in data 29 novembre 1972, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Galatone (Lecce).

Il piano di zona ha efficacia per dieci anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(13120)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1972-73 ai figli dei segretari comunali e provinciali in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1972-73:

a) n. 250 da L. 50.000, ciascuna per la frequenza del 1°, 2°, 3° corso della scuola media unica od istituti equiparati;

b) n. 200 da L. 90.000, ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) n. 150 da L. 200.000, ciascuna per la frequenza delle Università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

— n. 50 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

— n. 100 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Nell'ambito della presente categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette tre categorie, *a*), *b*), *c*), andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i figli dei segretari comunali e provinciali di ruolo in attività di servizio ovvero in posizione di quiescenza.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso è necesario che i candidati:

a) *se studenti universitari*: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1971-72 (compresa la sessione di febbraio 1973) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà, con una media non inferiore a 24/30;

b) *se studenti delle scuole medie inferiori e superiori ovvero studenti universitari iscritti al 1° corso dell'anno accademico* 1972-73: siano stati promossi in unica sessione; abbiano riportato nello scrutinio o negli esami il giudizio complessivo non inferiore a « buono », oppure una votazione non inferiore alla media di 7/10, ovvero di 42/60 negli esami finali di Stato (maturità classica, tecnica, scientifica, ecc.); non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1971-72;

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che nell'anno accademico 1972-73 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti, di qualsiasi ordine e grado, che per l'anno 1972-73 beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Per ogni nucleo famigliare non potrà essere assegnata più di una delle borse di studio messe a concorso col presente decreto.

Nel caso che più candidati appartenenti al medesimo nucleo familiare dovessero risultare vincitori, la borsa di studio verrà attribuita solo a quello che risulterà utilmente classificato per la borsa di maggiore importo o qualora trattasi di candidati appartenenti alla medesima categoria, a quello che risulterà meglio classificato nella relativa graduatoria.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1973 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1973 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici;

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) stato di famiglia, completato dalla dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle Imposte Dirette relativa al reddito netto familiare accertato per il 1971 o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini della imposta complementare. Tale dichiarazione è richiesta anche se negativa;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) *per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado*:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1971-72, con la espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1972-73;

b) *per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1972-73 al primo corso di Facoltà universitaria o di altro istituto accademico superiore*:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1971-72;

c) *per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del 2° corso e successivi*:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1971-72 (compresa la sessione di febbraio 1973) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla facoltà. Per ciascuna materia dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa;

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere b) e c), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1972-73 e che lo stesso, per tale anno non fruisce di presalario universitario;

4) (*solo per il personale in posizione di quiescenza*): atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal quale risulti che il richiedente è un segretario comunale o provinciale in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione, nonchè l'indicazione dell'ultima sede di servizio e dell'anno in cui lasciò il servizio attivo.

La domanda di ammissione al concorso dev'essere sottoscritta dal richiedente funzionario in attività di servizio o in posizione di quiescenza. La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario del comune di residenza del richiedente ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per il personale in attività di servizio è sufficiente il visto del capo dell'amministrazione.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 4 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione in conformità a quanto prescritto dal presente bando.

Art. 6.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta sulla base della media dei

voti conseguiti da ciascuno di essi. A parità di merito sarà tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare e delle condizioni economiche della famiglia.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 7.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 15 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(13165)

Concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno 1972-73 agli orfani dei segretari comunali e provinciali

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 17, riguardante modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sullo stato giuridico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento delle seguenti borse di studio per l'anno 1972-73:

a) n. 30 da L. 60.000, ciascuna per la frequenza del 1°, 2° e 3° corso della scuola media unica ed istituti equiparati;

b) n. 20 da L. 110.000, ciascuna per la frequenza delle scuole medie superiori (ginnasio, liceo classico e scientifico, istituti tecnici, istituto magistrale, scuole professionali superiori);

c) n. 10 da L. 300.000, ciascuna per la frequenza delle università ed altri istituti accademici superiori, di cui:

n. 3 riservate agli studenti universitari iscritti al primo anno del corso di laurea;

n. 7 riservate agli studenti universitari iscritti agli anni successivi al primo.

Nell'ambito della presente categoria *c*), qualora le borse di studio riservate agli studenti iscritti al primo anno non dovessero essere tutte attribuite la differenza andrà a beneficio degli studenti iscritti agli anni successivi, e viceversa.

L'ammontare delle borse di studio non attribuite nell'ambito di una delle suddette tre categorie *a*), *b*), e *c*) andrà a beneficio di quella fra le categorie medesime i cui candidati risulteranno essere in numero superiore alle borse di studio assegnate.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli orfani dei segretari comunali e provinciali che all'atto del decesso si trovano in attività di servizio di ruolo ovvero in posizione di quiescenza con godimento di regolare assegno di pensione.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso è necessario che i candidati:

a) *se studenti universitari*: abbiano sostenuto e superato nell'anno accademico 1971-72 (compresa la sessione di febbraio 1973) tutti gli esami relativi al corso cui risultano iscritti, secondo il piano di studi approvato dalla Facoltà;

b) *se studenti delle scuole medie inferiori e superiori, ovvero studenti universitari iscritti al 1° corso dell'anno accademico* 1972-73: siano stati promossi in unica sessione e non abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 1971-72.

Art. 4.

Non sono ammessi al concorso gli studenti universitari fuori corso ed i laureati iscritti o che si iscrivono ad altri corsi di laurea od a corsi di perfezionamento a carattere post-universitario, nonchè quelli che per l'anno accademico 1972-73 fruiscono del presalario universitario.

Non sono, inoltre, ammessi al concorso gli studenti di qualsiasi ordine e grado che per l'anno 1972-73, beneficiano di borse di studio concesse da altri enti oppure sono ricoverati in istituti con retta a carico della pubblica assistenza.

Per ogni nucleo familiare non potrà essere assegnata più di una delle borse di studio messe a concorso con il presente decreto.

Nel caso in cui più candidati appartenenti al medesimo nucleo familiare dovessero risultare vincitori, la borsa di studio verrà attribuita solo a quello che risulterà utilmente classificato per la borsa di maggiore importo, o, qualora trattasi di candidati appartenenti alla medesima categoria, a quello che risulterà meglio classificato nella relativa graduatoria.

La limitazione di cui al terzo e quarto comma del presente articolo non si applica qualora per ciascuna delle tre categorie *a*), *b*) e *c*), previste all'art. 1 il numero dei concorrenti risulterà inferiore a quello delle borse di studio rispettivamente messe a concorso.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso, dirette al Ministero dell'interno — Direzione generale dell'amministrazione civile — dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro e non oltre i seguenti termini:

10 marzo 1973 per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado;

10 maggio 1973 per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini sopra indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) stato di famiglia, completato della dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette relativa al reddito netto familiare accertato per il 1971, o, in mancanza di accertamento, denunciato ai fini dell'imposta complementare. Tale dichiarazione è richiesta anche se negativa;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante:

a) *Per gli studenti delle scuole medie di ogni ordine e grado*:

la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico 1971-72, con l'espressa dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente ed ha conseguito in unica sessione la promozione o l'ammissione al corso da frequentare;

l'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico 1972-73;

b) *Per gli studenti iscritti nell'anno accademico 1972-73 al 1° corso di Facoltà universitaria o di altro Istituto accademico superiore*:

la votazione conseguita in sede di esame finale di Stato con l'espressa dichiarazione che il concorrente non ha frequentato da ripetente l'anno scolastico 1971-1972;

c) *Per gli studenti universitari o di altri istituti accademici superiori del 2° corso e successivi*:

la votazione conseguita nelle singole materie con la espressa dichiarazione che lo studente nell'anno accademico 1971-72 (compresa la sessione di febbraio 1973) ha sostenuto e superato tutti gli esami relativi al corso cui era iscritto, secondo il piano di studi approvato dalla Facoltà. Per ciascuna di tali materie dovrà essere specificato se la stessa sia fondamentale o facoltativa.

3) dichiarazione della segreteria dell'università o dell'istituto accademico superiore, per i concorrenti di cui alle precedenti lettere b) e c), dalla quale risulti l'iscrizione dello studente all'anno accademico 1972-73 e che lo stesso, per tale anno, non fruisce di presalario universitario;

4) atto notorio o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti che il candidato è orfano di segretario comunale o provinciale che all'atto del decesso si trovava in attività di servizio di ruolo, ovvero in posizione di quescenza con godimento di regolare assegno di pensione.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato medesimo, se maggiorenne, ovvero da chi esercita la patria potestà, se minorenne.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario del comune di residenza del richiedente, ovvero da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda il richiedente dovrà espressamente dichiarare che il candidato non trovasi in alcuna delle condizioni di inammissibilità al concorso previste dall'art. 4 del presente decreto.

Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non risulteranno corredate della documentazione in conformità a quanto prescritto dal presente bando.

Art. 6.

Con successivo provvedimento verrà nominata l'apposita Commissione che dovrà procedere alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle categorie previste all'art. 1 del presente decreto.

L'attribuzione del punteggio ai singoli candidati verrà effettuato dalla commissione suddetta in misura direttamente proporzionale alla media dei voti conseguiti da ciascuno di essi, nonchè al numero dei componenti nucleo familiare ed inversamente proporzionale alle condizioni economiche della famiglia.

Ai fini del computo della media dei voti riportati nello scrutinio o negli esami sono esclusi quelli conseguiti in condotta, in educazione fisica (salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88) e nelle materie facoltative.

Art. 7.

La spesa occorrente per la esecuzione del presente decreto sarà imputata al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Roma, addì 15 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: SARTI

(13166)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad otto posti di guardia di sanità in prova.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 10 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1972 (registro n. 6, foglio n. 373), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 148 del 10 giugno 1972, con cui è stato bandito un concorso pubblico per titoli integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, ad otto posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Visto il decreto del 12 agosto 1972, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visto il diario delle prove di esame fissato nel bando di concorso con inizio dal 16 ottobre 1972;

Vista la nota del 7 settembre 1972, con la quale il prof. Luigi Giannico fa presente la propria impossibilità di partecipare alle operazioni concorsuali alla data come sopra stabilita, per impegni precedentemente assunti;

Ritenuta pertanto la necessità di sostituire il predetto membro;

Decreta:

Il dott. Daniele Maggi è nominato membro della commissione esaminatrice del concorso indicato in epigrafe in sostituzione del prof. Luigi Giannico rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 settembre 1972

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1972
Registro n. 12, *foglio n.* 27

(13169)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 3366 del 10 marzo 1968 relativo al bando di concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1967, ritualmente pubblicato nei modi e termini di legge;

Visto il decreto n. 10504 del 15 ottobre 1971 relativo alla eliminazione del posto della prima condotta medica del comune di Patti dal bando di concorso, pubblicato nei modi e termini di legge;

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso nonchè i verbali numeri 1, 2 e 3 redatti dalla commissione esaminatrice e la postilla di rettifica del nome di un candidato, apposta sui verbali numeri 2 e 3;

Ritenuto che occorre provvedere alla approvazione della graduatoria formulata dalla commissione;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la gratuatoria dei partecipanti al concorso indicato in premessa, come segue:

1. Inferrera Pasquale	punti 50,630	su 100
2. Calderone Salvatore	» 48,611	»
3. Di Maggio Arcangelo	» 47,675	»
4. Patti Mario	» 46,117	»
5. Germanotta Giovanni	» 45,032	»
6. Bottari Antonino	» 44,950	»
7. Paterniti Giuseppe	» 44,535	»
8. Crisostomo Gaetano	» 36,475	»
9. Ialuna Vincenzo	» 35,472	»

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 5 dicembre 1972

Il medico provinciale: BROCCIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9489 del 5 dicembre 1972 con cui è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso ai posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1967;

Visto il decreto n. 10504 del 15 ottobre 1971 con cui il posto della prima condotta medica del comune di Patti è stato eliminato dal bando di concorso;

Considerato che occorre provvedere alla dichiarazione dei vincitori dei posti;

Visto l'art. 55 del regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè la legge 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte mediche appresso indicate i seguenti concorrenti:

1) Inferrera Pasquale: condotta di Salice di Messina;
2) Calderone Salvatore: prima condotta di S. Lucia Del Mela;
3) Di Maggio Arcangelo: prima condotta di Tusa;
4) Patti Mario: seconda condotta di Rometta;
5) Germanotta Giovanni: condotta di Mirto.

Il presente decreto viene trasmesso ai sindaci dei comuni di Messina, di S. Lucia Del Mela, di Tusa, di Rometta e di Mirto per l'esecuzione e pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 5 dicembre 1972

Il medico provinciale: BROCCIO

(13128)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.